## COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. N. 1642/2019 – PRES. MASSERA – REL. MASSERA

Sistemi di informazione creditizia (SIC) – segnalazione illegittima – risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale – onere della prova (cod. civ., artt 2050, 2059).

In caso di segnalazione illegittima in SIC, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché di quello non patrimoniale, la cui sussistenza non è, però, *in re ipsa*, ma deve essere provata (anche mediante presunzioni e nozioni di comune esperienza) (*IMCS*).

## **FATTO**

- **1.1** La richiesta di finanziamento rivolta dalla ricorrente ad un intermediario terzo furifiutata perché non conforme ai criteri di valutazione del merito creditizio per la presenzadi informazioni di tipo negativo e di punteggi basati su sistemi di "*credit scoring*" detenutipresso una banca dati privata.
- **1.2** Acquisite la documentazione e le informazioni necessarie, la ricorrente apprese dirisultare garante di soggetti terzi in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario stipulatocon l'intermediario resistente in data 14.12.2006 con scadenza in data 14.12.2037 e diessere stata segnalata dal febbraio 2017 sino a maggio 2017 per mancato pagamentodelle rate del mutuo.
- **1.3** Non avendo mai prestato la predetta garanzia, la ricorrente chiese all'intermediariol'esibizione di copia del contratto che avrebbe sottoscritto.
- L'intermediario riconobbe che, dalle verifiche effettuate, era emerso che la segnalazioneera dipesa da un'anomalia generatasi nel contesto di una procedura di fusione e spiegòche, pertanto, aveva provveduto a sanare l'inconveniente, interessando anche il gestoredella banca dati privata.
- **1.4** La ricorrente assunse che la costante giurisprudenza sul punto riconosceva che "l'illegittima segnalazione al CRIF pone a carico di chi ha effettuato tale segnalazione l'obbligo di risarcire il danno al soggetto segnalato", in quanto, ai sensi dell'art. 15 delCodice della Privacy, si è verificato un illecito trattamento dei dati della ricorrente, cui devericonoscersi il risarcimento del danno causato *ex* art. 2050 c.c.
- Aggiunse che l'illecita segnalazione aveva leso la propria reputazione personale nonché ildiritto all'immagine di "buon pagatore" e che, in effetti, si era vista negare un finanziamentoproprio sul falso presupposto di essere stata segnalata in CRIF.
- **1.5** Pertanto, ritenuta insufficiente l'intervenuta correzione da parte dell'intermediario, esperito infruttuosamente il prescritto reclamo, chiese all'ABF di disporre il risarcimentodel danno in quanto vi era stata lesione del proprio diritto alla reputazione e all'immaginedi buon pagatore, indicando in €. 5.000,00 l'entità del danno non patrimoniale; inoltrechiese il rimborso equitativo delle spese legali.
- **2 -** L'intermediario precisò di avere tempestivamente provveduto alla cancellazione dellasegnalazione e chiese il rigetto sia della domanda risarcitoria, sul rilievo che il danno nonpatrimoniale costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato, come non avvenuto nella specie, sia della domanda relativa alle spese legali, dalmomento che in virtù delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale dellecontroversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", e in particolare del par.1 della Sez. VI, non è necessaria l'assistenza legale ai fini della presentazione del ricorso.
- **3.1** Il Collegio ABF di Bologna, territorialmente competente, nella seduta del 16 ottobre2018 ravvisò la questione di diritto nella "circostanza se l'attività illegittima della

banca,nella fattispecie la segnalazione illegittima presso la centrale rischi privata non sostenutada una legittima detenzione dei dati del ricorrente da parte della banca, sia o meno fonte*in re ipsa*di un pregiudizio per il soggetto che la subisce, e se dunque il fatto sia risarcibileequitativamente *ex se* alla luce della richiesta effettuata dal ricorrente ai sensi dell'art. 15del Codice della Privacy, che rimanda in proposito al risarcimento del danno causato *ex*art. 2050 c.c."

**3.2** – Quindi, sviluppate ulteriori considerazioni, il Collegio di Bologna, "stante la difformeinterpretazione della giurisprudenza ad opera dei Collegi dell'ABF e della stessaCassazione, nonché la rilevanza del nuovo contesto normativo e poiché la soluzione ditale delicata questione può assumere rilevo anche oltre il singolo caso controverso", ritenne opportuno rimettere la decisione al Collegio di Coordinamento.

## **DIRITTO**

- Collegio rimettente osserva che "Alla luce dell'interpretazione costituzionalmenteorientata dell'art. 2059 c.c., si dovrebbe giungere alla conclusione per la quale èconsentito il risarcimento del danno non patrimoniale nel caso della lesione di interessidella persona costituzionalmente protetti, sebbene il fatto illecito non sia astrattamenteconfigurabile come reato o non vi sia un'espressa disposizione di legge che configuri ildiritto in questione. Il rinvio, contenuto nell'art. 2059 c.c., ai casi determinati dalla legge, deve intendersi riferito a tutte le ipotesi nelle quali l'ordinamento offre riconoscimento adun diritto inviolabile della persona. Ora, nel caso di specie, gli interessi lesi risultano avereindubbia rilevanza costituzionale e pertanto trovano tutela nell'ambito dell'art. 2059 c.c. E'inoltre pacifico ricondurre all'illegittimo comportamento della banca il diniego di unfinanziamento opposto da un intermediario terzo".
- 1.2 Lo stesso Collegio ricorda che, per quanto attiene alla quantificazione del danno, iCollegi ABF riconoscono la facoltà di procedere ad una valutazione equitativa del danno, una volta che questo sia provato nella sua sussistenza e che pervengono alladeterminazione del quantum risarcibile sulla base dei seguenti criteri: 1. l'entità dellasomma oggetto di insoluto; 2. il tempo di permanenza della segnalazione; 3. l'eventualesussistenza di altri rapporti aventi andamenti regolari; 4. la prova da partedell'intermediario della trasmissione del necessario preavviso di segnalazione; 5. lacircostanza per cui l'intermediario abbia, ad un certo punto, cancellato la segnalazione el'eventuale ammissione di responsabilità; 6. più in generale, la condotta tenutadall'intermediario (gravità della colpa); 7. la natura di consumatore o non consumatoredella parte ricorrente.
- .3 Infine il Collegio di Bologna ha rilevato che, sia nelle decisioni dei Collegi territoriali, sia nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si registrano due orientamenticontrapposti: l'uno ritiene configurabile nelle ipotesi come quella di specie il danno *in reipsa*, l'altro assume che il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
- **2.1** La normativa di riferimento, citata anche dall'ordinanza di rimessione, è il cosiddettoCodice della Privacy D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che all'art. 15 Danni cagionatiper effetto del trattamento stabilisce:
- "1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto alrisarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
- 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
- "Quest'ultimo Modalità del trattamento e requisiti dei dati prescrive: "1. I dati personali oggetto di trattamento sono:a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altreoperazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;c) esatti e, se necessario, aggiornati;d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti osuccessivamente trattati;e) conservati in una forma che consenta l'identificazione

dell'interessato per un periodo ditempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti osuccessivamente trattati.2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento deidati personali non possono essere utilizzati."

**(...)** 

**3.** – Per addivenire ad una disamina esaustiva del tema si rivela opportuno considerareche l'erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari èsegnalata in archivi pubblici (Centrale dei rischi o privati (Sistemi di InformazioneCreditizia) nei quali sono raccolte informazioni in merito all'apertura e all'andamento delrapporto di credito.

La Centrale dei rischi fu istituita per garantire la stabilità del sistema bancario – finanziarioe consentire una più agevole e attendibile valutazione della posizione creditizia dei clientiche ricorrono al credito.

I Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) furono costituiti per finalità correlate alla tuteladel credito e al contenimento dei relativi rischi; le informazioni possono essere utilizzateesclusivamente per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio della clientela ocomunque, per la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Il comma 3 dell'art. 125 T.U.B. stabilisce che i finanziatori debbono informarepreventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati leinformazioni negative prevista dalla relativa disciplina; l'informativa può essere resaunitamente all'invio di solleciti o in via autonoma.

L'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004) prevede che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie".

**4.1** – Presupposto essenziale della segnalazione è la correttezza e veridicità dei datisegnalati: occorre, cioè, che un soggetto venga segnalato solo dopo essere risultatoinadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'intermediario.

Pertanto le segnalazioni negative nei SIC sono legittime qualora ricorrano due requisiti: a)uno sostanziale: la effettività dell'inadempimento;

b) uno procedurale: il preavviso disegnalazione imminente.

La mancanza dell'uno o dell'altro requisito genera due conseguenze: cancellazione dellasegnalazione e risarcimento del danno arrecato.

Prima di affrontare specificamente il tema del danno, è tuttavia opportuno precisare che ildiritto al risarcimento non sorge in modo automatico, poiché a tal fine occorre che lasegnalazione produca effetti pregiudizievoli rilevanti.

Così, ad esempio, la meraindicazione della prestazione di una fideiussione a favore di un terzo, non è di per séproduttiva dei predetti effetti, ma diviene fonte di potenziale danno patrimoniale ove vengadimostrato che, a causa di tale segnalazione, è stata rigettata una richiesta di mutuo.

Analogamente, le qualità personali del garantito (ad es. persona notoriamentemafiosa) possono arrecare un *vulnus* alla reputazione del garante e, quindi, originare undanno non patrimoniale.

**4.2** – Si è detto che la illegittimità sostanziale o procedurale della segnalazione conferisceal segnalato il diritto di chiederne la cancellazione.

L'assenza di effettivo inadempimento inficia la legittimità sostanziale della segnalazione e,per l'effetto, danneggia l'immagine di buon pagatore dell'incolpevole cliente, che ha dirittoal conseguente ristoro, come previsto dal riferimento all'art. 2050 cod. civ. contenutonell'art. 15 del Codice della Privacy.

**4.3** – Il preavviso ha un duplice scopo: a) evitare segnalazioni dovute a possibili errori dipersona (come, appunto, sembra essersi verificato nel caso di specie); b) consentire alcliente di adempiere alla prestazione dovuta evitando la segnalazione.

In caso di errore di persona l'omissione del preavviso impedisce al segnalato la possibilitàdi far valere la propria estraneità alla vicenda e, quindi, gli arreca un danno reputazionale.

Per quanto riguarda la possibilità dell'adempimento, occorre, invece, verificare se il clienteinadempiente, il quale non può certamente ignorare di esserlo, abbia già tenutocomportamenti idonei a qualificarlo come un cattivo pagatore; in tal caso nessun dannod'immagine e reputazionale potrà essere legittimamente da lui invocato (si veda anche ilpunto D) dell'art. 2-undecies del D. Lgs. n. 101 del 2018).

- **5** Nell'ipotesi di segnalazione illegittima (in CR o in SIC è indifferente) il clienteingiustamente segnalato ha, dunque, diritto al risarcimento integrale del dannoeventualmente patito, sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
- Il primo dovrà essere dimostrato dal cliente nella sua duplice natura di danno emergentee di lucro cessante.
- **6.1** Il secondo è la questione specificamente rimessa al Collegio di Coordinamento.

Per una soluzione corretta occorre necessariamente muovere dalla fondamentalesentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008, a mente dellaquale la tutela risarcitoria si estende ai diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione allorché una lesione grave abbia arrecato loro un serio pregiudizio. A ciò si èpervenuti attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., normache definisce il danno non patrimoniale come un *unicum*, una categoria generalenell'ambito della quale emergono specifici casi determinati dalla legge, al massimo livellocostituito dalla Costituzione, di riparazione di tale danno.

Così inquadrata la questione, ladizione "danno morale", utilizzabile a fini descrittivi, non mira ad individuare unasottocategoria autonoma di danno, ma descrive uno dei possibili pregiudizi nonpatrimoniali, cioè un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva (transeunteturbamento dell'animo, dolore intimo) cagionata dal fatto lesivo, sofferenza la cui intensitàe durata assumono rilevanza non ai fini dell'esistenza del danno, ma della quantificazionedel risarcimento.

(...)

- **6.5** L'orientamento più autorevole della Corte Suprema in tema di violazione del dirittoalla riservatezza è espresso dalla sentenza n. 16133 emessa il 15 luglio 2014 dalla IIISezione Civile e confermata dalla successiva sentenza n. 20615 del 13 ottobre 2016 dellamedesima sezione.Esso è il seguente: "Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione deldiritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. edall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e danno" del (quale perdita di natura personale patitadall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio disolidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinsecoprecipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazionedelle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offendain modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso algiudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata allacognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale".
- **6.7** Ancor più recentemente, la III Sezione Civile (sentenza 19 luglio 2018, n. 19137) haribadito che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità ildanno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi*in re ipsa*, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso

ilricorso a presunzioni semplici; secondo la giurisprudenza di legittimità, le presunzionisemplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuirerilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento,nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra glielementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatticostitutivi della domanda o dell'eccezione.

(...)

**7.1** – Il Collegio di Coordinamento condivide integralmente gli arresti giurisprudenzialisopra menzionati.

Per quanto riguarda, ad esempio, le segnalazioni in CR e SIC, è nozione di comuneesperienza che esse determinino in tutti coloro che possono visionarle il convincimentoche il soggetto segnalato non sia un buon pagatore.

Resta, dunque, accertato chel'illegittimità sostanziale della segnalazione cagioni un danno – conseguenza che, seprovato, deve essere risarcito.

Viceversa, allorché la segnalazione risulti illecita per ragioni procedurali (mancata provadel preavviso), la non configurabilità del danno *in re ipsa*esclude la tutela risarcitoria ovel'inadempimento sussista e il mutuatario si sia già rivelato un non buon pagatore.

(...)

**7.3** – Pertanto il Collegio di Coordinamento enuncia il seguente principio di diritto:

Nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del dannopatrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché deldanno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essereprovata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comuneesperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimaneonere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.

8.1 – Alla stregua del principio sopra enunciato, il ricorso merita accoglimento, essendopacifico, in punto di fatto, che la ricorrente è risultata erroneamente garante di soggetti, alei del tutto ignoti, in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato conl'intermediario resistente e che è stata segnalata dal febbraio sino al maggio 2017 permancato pagamento delle rate di tale mutuo.

Ai fini della determinazione del danno patito, la ricorrente ha offerto al Collegio i seguentielementi utili per una valutazione favorevole:- l'assenza di qualsivoglia rapporto sottostante tale da legittimare la presenza dei datidella ricorrente all'interno della banca dati;- la durata della permanenza della segnalazione (dal febbraio al maggio 2017); l'assenza di prova della notifica di preavviso dell'iscrizione;- la qualità di soggetto non consumatore;- la circostanza per cui l'intermediario abbia, ad un certo punto e solo dopo il reclamodella parte, cancellato la segnalazione;- il fatto che l'intermediario non abbia aderito alla proposta di negoziazione assistitaavanzata dalla ricorrente.

**8.2** – Considerati e valutati gli elementi sopra elencati, il Collegio ritiene equo riconoscerealla ricorrente la congrua somma di €. 3.000, equitativamente determinata. (...)

## **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda allaparte ricorrente la somma di euro di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di risarcimentodel danno non patrimoniale equitativamente determinato.